

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE FUORI CORSA



ART. 1 Denominazione, normativa applicabile sede e durata.

1.1 Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore o CTS") è costituita, su iniziativa dei signori Roberto Sardelli, Andrea Terreni e Simone Guadagnucci, l'Associazione Culturale denominata "Fuori Corsa" Ente del Terzo Settore o in forma abbreviata "Fuori Corsa ETS" (d'ora innanzi l'"Associazione"). Ove il contesto lo richieda la denominazione potrà essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dagli eventuali Regolamenti interni (d'ora innanzi, i "Regolamenti"), dalle deliberazioni degli organi associativi (d'ora innanzi, le "Delibere"), dal CTS e sue successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili, e da ogni altra normativa relativa agli enti del terzo settore, sia di natura primaria che secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4 L'associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 Scopo, finalità e attività.

2.1 L'Associazione, quale espressione di partecipazione, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine *di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, di riunire in associazione tutti coloro che, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, intendono operare attivamente per favorire la diffusione e la valorizzazione della bicicletta e del suo utilizzo sia in ambito sportivo che turistico ricreativo.*

2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all' articolo art. 5 c.1 lettera d) CTS;*

b) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo art. 5 c.1 lettera i) CTS;*

c) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all'art. 5 c1 lettera k) CT.*;

2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'Associazione, al fine di contribuire a favorire lo sviluppo e la sensibilità per il mondo del ciclismo in genere, quale bene per la persona e valore sociale, si prefigge di raggiungere gli scopi previsti tramite:

- a) la promozione e la divulgazione degli argomenti legati principalmente al mondo della bicicletta in genere con particolare attenzione anche a tutte attività di ciclismo agonistico sia professionistico che dilettantesco, tramite attività quali ad esempio cronache, analisi e approfondimenti che verranno divulgate attraverso un sito web dedicato, a sua volta collegato alle piattaforme social. Per questo potranno essere ideati e programmati eventi mirati che potranno avvalersi della partecipazione di ospiti legati a tale contesto;
- b) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, turistiche, artistiche e ricreative di interesse sociale, prestando particolare attenzione alla promozione e alla divulgazione delle peculiarità del territorio legate alla geografia, al folklore e all'enogastronomia, spaziando su aree tematiche inerenti anche alla storia e alla letteratura in genere, con particolare attenzione allo sviluppo di percorsi legati al cicloturismo;
- c) l'organizzazione e gestione di attività editoriali quali la pubblicazione di collane editoriali, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- d) l'organizzazione e gestione di attività di fund raising, attraverso la raccolta di fondi per i progetti culturali e di valorizzazione che si intende promuovere e sostenere, attraverso la creazione di relazioni con e tra enti pubblici e privati.
- e) acquisire, produrre, diffondere testi e/o periodici, materiale audiovisivo, fotografico di ogni genere inerenti alle finalità generali dell'associazione;
- f) favorire la crescita culturale degli associati attraverso iniziative di formazione, ricerca e sperimentazione realizzate anche in collaborazione con enti locali, scuole e altre associazioni;
- g) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;
- h) promuovere tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo, sia in forma diretta sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;
- i) proporre in conformità alle esigenze di soci ogni altra attività culturale inerente ai fini dell'associazione.

2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

2.5 L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 comma 1 CTS quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di merchandising, attività di





organizzazione di eventi collaterali a manifestazioni sportive. A tal fine, potrà partecipare ad altri enti quali fondazioni, associazioni, reti fra associazioni, a consorzi ed a società di capitali. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere

secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, CTS;

2.6 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 Ammissione e numero degli associati.

3.1. Sono membri dell'associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'associazione nonché i soggetti che secondo lo statuto e la normativa applicabile sono messi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione la loro qualità di associati.

3.2. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- b) Associati Benemeriti/Onorari il quali sono i soggetti ammessi a membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità e dei loro comportamenti;
- c) Associati Ordinari, i quali sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) Associati Sostenitori, i quali sono coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

Quando nello statuto si menzionano gli Associati senza altre aggettivazioni questa si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.

3.2 I Soci Benemeriti/Onorari possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

3.3 La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso esclusione morte o estinzione dell'associato o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile.

3.4 Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.5 Possono inoltre essere ammessi quale Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro. In tale ipotesi l'ente dovrà indicare la persona fisica che lo rappresenterà.

Handwritten signature and initials



3.6 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove ricevere le comunicazioni sociali ufficiali;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.7 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

3.8 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3.9 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo, deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima riunione utile. L'Assemblea delibera sulle domande non accolte, dopo aver ascoltato le giustificazioni degli interessati.

3.10 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.11 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 Diritti ed obblighi degli associati.

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;

- ricevere le pubblicazioni dell'Associazione.

4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 Perdita della qualifica di associato.

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Il Consiglio Direttivo dovrà esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato a far tempo dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale essa è stata comunicata all'associato escluso, a meno che entro tale termine l'Associato escluso chieda formalmente per iscritto che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

L'associato escluso resta in stato di sospensione dei diritti di partecipazione all'organizzazione e alle attività dell'associazione fintanto che l'Assemblea non avrà deliberato sull'istanza presentata. In caso di non accoglimento dell'impugnazione l'associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione cessa lo stato di sospensione dal momento della comunicazione della decisione.

In caso di esclusione l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.





5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Organi

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo ove istituito;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

ART. 7 Assemblea.

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

7.2 Ciascun associato ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea sono ammesse al massimo tre deleghe per ogni associato presente avente diritto al voto.

Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.

7.3 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipino tutti i soci.

7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.



7.5 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del Bilancio sociale ove previsto.

7.6 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.7 L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto e laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- delibera sugli eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

7.8 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

7.9 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

7.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.

7.11 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

7.12 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

7.13 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8 Il Consiglio Direttivo.

8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.





8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- delibera le eventuali attività diverse e ne attesta la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni
- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sulla esclusione e sulle le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 CTS;
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

8.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.



8.6 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Il numero dei Consiglieri da eleggere dovrà essere tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.

8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno ogni tre mesi, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.

8.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.

8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione suppletiva.

8.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti originariamente eletti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro sessanta giorni.

8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso

l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.17 Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del Presidente, anche ad estranei (mediante apposite procure *ad acta, ad negotia e ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione

ART. 9 Presidente – Vice Presidente.

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, soggetti esperti in relazione ai temi posti all'ordine dell'giorno.

ART. 10 Segretario e Tesoriere.

10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo al proprio interno.



10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare, a firma congiunta con il Presidente, con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari.

10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 11 Organo di controllo.

11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 CTS, viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo che potrà essere costituito o da un Collegio formato da tre membri effettivi e due supplenti ovvero essere composto in forma monocratica.

11.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

11.3 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, e se costituito in forma collegiale ne hanno facoltà anche individualmente i singoli membri, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



11.5 L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo, fatta eccezione della fattispecie prevista al successivo punto 11.7, è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

11.7 Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 30 del CTS, l'Organo di Controllo potrà essere composto anche da non associati, in tal caso l'Assemblea, in deroga a quanto disposto all'art. 11.6 del presente statuto, delibererà anche in merito al compenso per i componenti dell'Organo di Controllo per tutta la durata del mandato.

ART. 12 Revisione legale dei conti.

12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 CTS, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.3 Qualora l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile e ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 CTS, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

12.4. Qualora la nomina del Revisore Legale divenga obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, l'Assemblea che delibera in merito all'affidamento dell'incarico di Revisione Legale, delibera anche in merito al compenso per tutta la durata del mandato.

ART. 13 Patrimonio e risorse economiche.

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

13.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.3 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) le quote di iscrizione e le quote annuali versate dai Soci;
- b) le elargizioni, comprese le donazioni ed i lasciti testamentari, di soggetti diversi dagli Associati;
- c) le erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- d) le entrate derivanti raccolta fondi, in merito alle quali l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;



e) finanziamenti e contributi erogato dallo Stato e/o da altri enti o istituzioni pubbliche, finalizzati alla realizzazione di specifici progetti realizzati nell'ambito del perseguimento dei fini statutari.

f) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;

g) i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

13.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

13.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 Scritture contabili

14.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ART. 15 Bilancio di esercizio.

15.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

15.2 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, nelle forme previste dalla Normativa Applicabile esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

15.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

15.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

15.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

15.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 CTS, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 16 Libri sociali.

16.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- 
- a) il Libro degli Associati;
 - b) il Registro dei Volontari;
 - c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblies in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, qualora costituito;
 - f) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato.

16.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario.

16.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblies sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Gli associati hanno il diritto di esaminare detto libro, ma non di estrarne copia.

16.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli associati hanno il diritto di esaminare detto libro.

16.5. Il libro degli Adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli associati hanno il diritto di esaminare detto libro ma non di estrarne copie.

16.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli associati e i Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto libro ma non di estrarne copie.

16.7. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta e motivata al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri.

ART.17 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

17.1. Al fine di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del CTS e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.



17.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 18 Volontari.

18.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

18.2 L'attività dei volontari è disciplinata dall'art. 17 del CTS.

18.3 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 19 Lavoratori.

19.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

20.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del CTS o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

20.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 Clausola compromissoria.

21.1 Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra questi e l'Associazione e/o i suoi organi è di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro ove ha sede l'Associazione e cui potrà rivolgersi ogni interessato, previo esperimento obbligatorio della procedura di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28 del 4.3.2010.

ART. 22 Disposizioni transitorie.

22.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "ETS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS", "Ente del Terzo Settore", sono sospensivamente condizionati

all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23 Rinvio.

23.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte dai Regolamenti attuativi da approvarsi da parte del

Consiglio Direttivo

23.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi,

si applica quanto previsto dal CTS e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto

compatibili, dal Codice civile.

[Handwritten signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA

1 - DIC. 2022

PROT. N.

2304/3



IL FUNZIONARIO
Giovanna Valletta (*)
(*) Funzionaria Delegata del Direttore Provinciale



3 2304 01/12/2022

0,00
200,00 **TZ422L002304000EE**
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ4